

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO, ISGRO', PISICCHIO

Presentata il 24 ottobre 1973

Norme a favore dei diurnisti di 2^a categoria dell'amministrazione finanziaria inquadrati ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

ONOREVOLI COLLEGHI! — I diurnisti di seconda categoria, diplomati e laureati, della Amministrazione finanziaria dello Stato, sono stati inquadrati soltanto a partire dal 10 novembre 1970, ai sensi del terzo comma della legge 28 ottobre 1970, n. 775, anche se in servizio con contratti a termine da molto tempo prima.

Alla data dell'inquadramento erano in vigore le « ex carriere speciali », il cui normale sviluppo prevedeva, una volta terminato il periodo di « parcheggio » di tre anni nella qualifica di diurnista, l'inquadramento nella qualifica di « vice procuratore » della carriera di concetto e la possibilità, quindi, di poter accedere alla carriera direttiva successivamente.

Era questa la legittima aspettativa dei diurnisti di seconda categoria, tanto più che analogo precedente si era verificato per la sistemazione dei diurnisti di seconda categoria assunti nel 1962.

Senonché, successivamente alla data dell'inquadramento nella qualifica di diurnista di seconda categoria (10 novembre 1970), sono state abolite le carriere speciali in base al disposto dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,

n. 1077, con la istituzione dei ruoli organici della carriera di concetto e di quella direttiva « iniziale ».

Conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, relativo al riordinamento delle ex carriere speciali, ha fissato al 1° luglio 1972 la data di entrata in vigore della nuova disciplina, istituendo un « troncone ad esaurimento » delle ex carriere speciali per tutti coloro che erano in servizio e che accederanno dalla carriera di concetto a quella direttiva « automaticamente », dopo due anni per i laureati e dopo quattro anni per i diplomati.

Così stando le cose, accederanno alla carriera direttiva i diurnisti di seconda categoria assunti nel 1962; ma non quelli inquadrati nel 1970, anche se in servizio con contratti a termine da molto tempo prima.

E questa la prima gravissima discriminazione che mortifica i diurnisti di seconda categoria inquadrati nel 1970, i quali in data 10 novembre 1973 matureranno il triennio di attesa per l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, ma senza la facoltà di accedere automaticamente alla carriera direttiva (sempre, beninteso, dopo due anni di attesa per i laureati e quattro anni per i diplomati).

La seconda discriminazione discende sempre dall'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 — articolo 4, ultimo comma — dove si legge: « Le disposizioni di cui al primo comma (cioè accesso automatico al troncone ad esaurimento) si applicano anche nei confronti degli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché vincitori di concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle sopresse carriere speciali, banditi ed espletati sotto l'imperio delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Quanto sopra vale a dire che è stato consentito l'accesso nel troncone ad esaurimento delle ex carriere speciali persino ai vincitori dei concorsi immessi in servizio dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e cioè dopo l'inquadramento dei diurnisti di seconda categoria e comunque almeno due anni dopo il loro inquadramento.

Come se questo non bastasse, occorre dire che una ulteriore mortificante discriminazione è già in atto anche tra gli stessi diurnisti di seconda categoria inquadrati il 10 novembre 1970, ove si pone mente che quelli inquadrati nella stessa data ma che godevano della riduzione del periodo di diurnistato ad un solo anno, per effetto delle agevolazioni previste dalle leggi a favore degli ex combattenti, delle vedove di guerra, degli orfani, ecc., avendo maturato in data 10 novembre 1971 il periodo di diurnistato, sono stati già inquadrati nella

qualifica di « procuratori » ed immessi nel troncone ad esaurimento delle ex carriere speciali ed accederanno così — dopo due anni per i laureati e dopo quattro anni per i diplomati — alla carriera direttiva.

Allo scopo di eliminare una così grave ed incomprensibile ingiustizia è stata predisposta la presente proposta di legge che, ampiamente giustificata sul piano giuridico, ha un suo profondo significato morale, in quanto è volta ad assicurare parità di trattamento ad impiegati che svolgono mansioni uguali e, talvolta, superiori rispetto a quelle dei colleghi più fortunati ai quali è stato riconosciuto il beneficio di un più ampio sviluppo di carriera.

Il provvedimento, inoltre, non comporta oneri finanziari per il presente e per l'immediato futuro, in quanto esplicherà i suoi effetti solo dopo un quadriennio per i diplomati e dopo un biennio per i laureati, a decorrere dal prossimo 10 novembre 1973.

Peraltro, il numero complessivo dei beneficiari è estremamente modesto trattandosi di appena 319 unità, così ripartite fra le diverse branche dell'amministrazione finanziaria:

- n. 216 alle imposte dirette;
- n. 77 agli uffici del registro;
- n. 26 alle dogane.

Né si possono verificare effetti riflessi, in quanto la categoria dei diurnisti non esiste nelle altre amministrazioni dello Stato e nella stessa amministrazione finanziaria non è più consentito il ricorso al diurnistato per sopporre al fabbisogno di personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, relativo al riordinamento delle carriere speciali, è così integrato:

« Analogo trattamento è riconosciuto agli impiegati, diurnisti di seconda categoria, inquadrati il 10 novembre 1970 ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ».